



COMUNE DI MARATEA

(Provincia di Potenza)

**Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale n. 7 del
02/04/2012**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE

Art. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	Pag. 3
Art.2	PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	Pag. 3-4
Art. 3	DEFINIZIONE DI FABBRICATI – AREE EDIFICABILI – TERRENI AGRICOLI	Pag. 4-5
Art. 4	SOGGETTO PASSIVO	Pag. 5
Art. 5	SOGGETTO ATTIVO	Pag. 6
Art. 6	BASE IMPONIBILE	Pag. 6-7
Art. 7	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE	Pag. 8
Art. 8	AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI PREVISTE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE	Pag. 9-10
Art. 9	RIDUZIONE D'IMPOSTA	Pag. 10
Art. 10	ESENZIONI	Pag. 10
Art. 11	DICHIARAZIONI	Pag. 11
Art. 12	CONTROLLI	Pag. 11-12
Art. 13	VERSAMENTI E INTERESSI	Pag. 12-13
Art. 14	RIMBORSI E COMPENSAZIONI	Pag. 13-14
Art. 15	RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITA' DI AREE	Pag. 14-15
Art. 16	FORME DI GESTIONE	Pag. 15-16
Art. 17	RISCOSSIONE COATTIVA	Pag. 16
Art. 18	CONTENZIOSO TRIBUTARIO	Pag. 16-17
Art. 19	POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI	Pag. 17
Art. 20	NORME DI RINVIO	Pag. 17
Art. 21	ENTRATA IN VIGORE	Pag. 17

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria nel Comune di Maratea, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs, 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", nonché in relazione alla potestà regolamentare disciplinata dall'articolo 59 del richiamato D.Lgs 446/97, in materia di I.C.I., al quale rinvia la normativa relativa all'imposta municipale propria, assicurando la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme che prevedono l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria, contemplate dall'articolo 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al dettato degli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n.23 e alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell'I.C.I.), in quanto compatibili.

Art. 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta municipale propria, è il possesso di:
 - ✓ **fabbricati;**
 - ✓ **aree edificabili;**
 - ✓ **terreni agricoli;**siti nel territorio del Comune che applica l'imposta, a qualunque uso destinati (anche se non utilizzati), ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ed ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
2. Sono, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'imposta tutti gli immobili che non sono fabbricati secondo la normativa catastale (ai sensi dell'art.3, comma 3, del decreto 2 gennaio 1998, n. 28) e non costituiscono oggetto di inventariazione, a meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale:
 - ✓ **i manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;**
 - ✓ **le serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;**
 - ✓ **le vasche per acquicoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;**
 - ✓ **i manufatti isolati privi di copertura;**
 - ✓ **le tettoie, i porcili, i pollai, i casotti, le concimaie, i pozzi e simili di altezza inferiore a 1,80 metri, purchè di volumetria inferiore a 150 metri cubi;**
 - ✓ **i manufatti precari privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;**
 - ✓ **i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non viene esercitata alcuna delle attività agricole indicate nell'art. 2155 del codice civile (c.d. "terreni incolti" o "terreni abbandonati"), i terreni diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale (c.d. "orticelli");**
 - ✓ **i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, non pertinenziali dei fabbricati, sui quali vengono esercitate attività diverse da quelle agricole (ad esempio, le cave o quelli destinati a depositi di materiale edile, ghiaia, sabbia, o altro).**

3. Ai fini della determinazione del presupposto di imposta, con il termine possesso non deve intendersi la mera detenzione, bensì il possesso qualificato dell'immobile, intendendo per tale, ai sensi dell'art. 1140 del C.C., il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, servitù, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi.

Art. 3

Definizione di fabbricati – aree edificabili – terreni agricoli

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all'imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Maratea, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, di cui al punto 2 dell'art.2.
2. Per l'individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo si rinvia all'art. 2, del D.Lgs. 504/92, dove sono così definiti:

a. fabbricato:

l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, ivi compresi i fabbricati costruiti in dispregio alle norme urbanistiche.

È considerato fabbricato la singola unità immobiliare suscettibile di attribuzione di autonoma rendita catastale .

Costituisce parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; pertanto, dette aree non sono autonomamente imponibili in quanto la loro redditività è ricompresa in quella del fabbricato.

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto utilizzo od accatastato.

Tra i fabbricati sono ricompresi anche le abitazioni rurali e i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

b. fabbricato a destinazione particolare:

ai sensi dell'art. 2, comma 40, del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262 convertito dalla legge 24 novembre 2006, n.286, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

c. area fabbricabile:

è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi del medesimo ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Non possono considerarsi, invece, fabbricabili le aree sottoposte a vincoli giuridici permanenti, di natura pubblica o privata.

d. terreno agricolo:

sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono una delle attività disciplinate dall'art. 2135 del C.C..

In particolare la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di

iscrizione alla previdenza agricola;

3. Il dirigente responsabile del settore tecnico competente, o un suo delegato, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra;

Art. 4 Soggetto passivo

1. Ai sensi del primo comma dell'art. 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, i soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono gli stessi dell'imposta comunale sugli immobili, ossia: **il proprietario dell'immobile** oggetto dell'imposizione, ovvero **il titolare del diritto di:**

- ✓ **usufrutto,**
 - ✓ **uso,**
 - ✓ **abitazione,**
 - ✓ **enfiteusi,**
 - ✓ **superficie,**
- nonché

- ✓ **il concessionario di aree demaniali,**

- ✓ **il locatario** per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

I predetti soggetti sono soggetti passivi anche se **residenti all'estero** o se non hanno in Italia la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nei casi di:

- ✓ **eredità giacente** (ai sensi dell'art.528, c.1 del C.C.) i chiamati all'eredità assumono la proprietà dei beni ereditati con effetto retroattivo anche se non hanno ancora manifestato la volontà di accettare. La soggettività passiva risale al momento nel quale si è aperta la successione;

- ✓ **alloggi assegnati dalle cooperative con patto di futura vendita**, l'effetto traslativo della soggettività passiva dalla cooperativa edilizia al socio non si ha al momento della consegna del bene bensì al momento della stipula del contratto di compravendita .

- ✓ **assegnazione della casa coniugale nel procedimento di separazione o divorzio**, quando nel procedimento di separazione personale la casa adibita a dimora familiare viene assegnata ad uno dei due coniugi, non si hanno effetti sulla soggettività passiva, pertanto soggetti passivi rimangono gli stessi soggetti che lo erano prima della separazione.

Nel caso, invece, di comproprietà della casa coniugale, dopo l'assegnazione della casa ad uno dei coniugi, entrambi i coniugi continuano ad essere soggetti passivi indipendentemente da chi ha avuto l'assegnazione della stessa.

- ✓ **immobili in multiproprietà** azionaria, soggetto passivo non è il singolo socio bensì la società proprietaria degli immobili, mentre in caso di multiproprietà non azionaria tutti i comproprietari sono soggetti passivi in ragione della quota di possesso.

- ✓ **espropriazione e sequestro giudiziario**, durante il procedimento di esproprio, soggetto passivo rimane il proprietario espropriato fino a quando non viene emesso il provvedimento di esproprio. Il sequestro giudiziario sui beni immobili quando ne è controversa la proprietà o il possesso ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea attraverso la nomina di un custode, la soggettività passiva rimane al proprietario dell'immobile.

Art. 5
Soggetto Attivo

1. L'imposta è accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al precedente art. 2 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio.

Art. 6
Base imponibile

1. La base imponibile è rappresentata dal valore degli immobili di cui al precedente art. 3 sul quale viene applicata l'aliquota per la determinazione dell'imposta.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i moltiplicatori previsti dall'art.13 comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come segue:

CLASSIFICAZIONI CATASTALI	MOLTIPLICATORE
GRUPPO A (Abitazioni) tranne A/10)	160
Categoria A/10 (Uffici)	80
GRUPPO B (Caserme, comunità, edifici pubblici)	140
Categoria C/1 (Negozzi)	55
Categorie C/2 (Depositi), C/6 (Stalle, autorimesse senza scopo di lucro), C/7 (Tettoie) – Categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale -	160
Categorie C/3 (Locali artigianali), C/4 (Fabbricati ad uso sportivo senza scopo di lucro) , C/5 (Locali balneari senza scopo di lucro)	140
GRUPPO D (Edifici industriali e commerciali) tranne D/5 Istituti di credito, cambio e assicurazioni)	60 (65 dall' 1.1.2013)
Categoria D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazioni)	80
Terreno agricolo (Condotta direttamente)	130
Terreno agricolo (Posseduto dal coltivatore diretto e dall'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola)	110

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, (art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504/92), fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del D.L. 11.7.1992, n. 333, convertito con modificazione dalla Legge 8.8.1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dalla Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle Finanze del 19.4.1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario

tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di terreni aventi analoghe caratteristiche.
In caso di utilizzo edificatorio dell'area sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
5. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1 lett. c), d), e), ed e) della legge 5 agosto 1978, n.457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata comunque fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. L'iscrizione in catasto è sufficiente a far sorgere l'obbligo di pagare l'imposta come fabbricato benché questo non sia ultimato.
7. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base imponibile I.C.I., ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.
8. Ai sensi dell'art.13, commi 14-ter e 14-quater, del decreto legge 201 del 2011, i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, ad esclusione di quelli non inventariabili secondo le norme catastali, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.
Nelle more dell'accatastamento e, quindi, della proposizione ovvero della attribuzione della rendita, la base imponibile dell'imposta municipale propria è determinata con riferimento alla rendita delle unità simili già iscritte in catasto. L'imposta è, pertanto corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio.
Il conguaglio dell'imposta è determinato a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n.701.
In caso di mancato accatastamento, si applica il procedimento disciplinato dall'art. 1, comma 336, della legge 30.12.2004, n. 311.
9. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'art.3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

Art. 7

Determinazione delle aliquote

1. Le aliquote e la detrazione prevista al successivo art. 8 sono stabilite dalle disposizioni normative vigenti in materia.

Le aliquote devono essere deliberate entro il termine stabilito dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla medesima annualità di riferimento delle stesse. Pertanto anche se approvate successivamente all'inizio dell'anno d'imposta, purché entro il predetto termine, le aliquote hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Entro il termine previsto dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione e con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le aliquote e la detrazione di cui al comma precedente possono essere modificate secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

In mancanza di tale deliberazione si intendono prorogate le aliquote e la detrazione vigente.

2. L'aliquota base, applicabile a tutti gli immobili eccetto quelli descritti ai punti successivi, è stabilita dal Legislatore nella misura dello 0,76%. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, può variarla, in aumento ovvero in riduzione, sino a 0,3 punti percentuali.

Pertanto, l'aliquota base può essere stabilita da un minimo dello 0,46% ad un massimo dell'1,06%.

Il Comune può, altresì, ridurre l'aliquota base fino allo 0,4%, nei seguenti casi:

- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Tuir;
- Immobili posseduti da soggetti passivi Ires;
- Immobili locati.

3. Ai fabbricati adibiti ad abitazione principale ed alle relative pertinenze, si applica l'aliquota base dello 0,4%.

La medesima aliquota si applica ai fabbricati equiparati, per legge o per regolamento comunale, alle abitazioni principali ed alle relative pertinenze.

Il Comune può variare l'aliquota dello 0,4% in aumento ovvero in riduzione, sino a 0,2 punti percentuali.

Pertanto, l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze può essere deliberata da un minimo dello 0,2% ad un massimo dello 0,6%.

Anche per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 9, comma 3 bis del decreto legge 557/1993, convertito dalla legge 133/1994 è prevista un'aliquota agevolata fissata dal legislatore nella misura dello 0,2%.

Per detti fabbricati, il Comune non può aumentare l'aliquota stabilita dalla Legge ma può soltanto ridurla fino allo 0,1%.

Pertanto, l'aliquota per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola può essere fissata da un minimo dello 0,1% ad un massimo dello 0,2%.

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.

4. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria deve essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 13 del D.L. 201/2011, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

TITOLO II AGEVOLAZIONI – DETRAZIONI - RIDUZIONI - ESENZIONI

Art. 8

Agevolazione e detrazioni previste per l'abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. In particolare ciò si verifica nei seguenti casi:
 - a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
 - b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
 - c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
 - d) abitazione di soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
3. In applicazione alla potestà regolamentare richiamata all'articolo 1 del presente regolamento, vengono assimilate alle abitazioni principali le seguenti casistiche:
 - a) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;
4. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:
 - **aliquota ridotta**, approvata dal Consiglio Comunale;
 - **detrazione d'imposta**, per le abitazioni di cui alle lettere a), b), c), e d) del punto 2. e relative pertinenze; l'ammontare della detrazione è determinata nella misura della legge di riferimento, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso. La detrazione prevista per le abitazioni principali è pari ad euro 200,00. Limitatamente agli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione di € 200,00 è maggiorata (fino ad € 600,00) in presenza di figli di età non superiore a ventisei anni. E' prevista, infatti una maggiorazione, da applicare alla detrazione di base, pari ad € 50,00 per ogni figlio dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, e fino ad un massimo di otto figli. L'importo complessivo della maggiorazione, quindi, non può essere superiore ad € 400,00.Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
5. E' applicata l'aliquota ridotta anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
6. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza.
Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità

immobiliari distinte e separate.

Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

Art. 9 Riduzioni d'imposta

1. La riduzione dell'aliquota di base stabilita dal Consiglio Comunale si applica nei seguenti casi:
 - a. Per l'abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ai suoi familiari (Parenti entro il primo grado) e relative pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
 - b. Per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione di immobili. Tale riduzione è applicata per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato;
 - c. Per i soggetti passivi che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
 - d. Per gli immobili locati la cui riduzione è rapportata al periodo della locazione.

Art. 10 Esenzioni

1. Le esenzioni sono disciplinate dall'art. 9, comma 8 del decreto legislativo n. 23/2011, nonché dall'art. 7, comma 8 lettere: b), c), d), e), f), h), ed i), del decreto legislativo n. 504/1992.
2. Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30.11.1992, n. 504, si dispone che sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

TITOLO III DICHIARAZIONI, CONTROLLI, ACCERTAMENTO

Art. 11 Dichiarazioni

1. Oltre all'obbligo del versamento è previsto per i contribuenti anche quello della dichiarazione relativa alle richieste di riduzione e di agevolazione di cui ai precedenti artt. 8 e 9, da presentare entro il 16 dicembre dell'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme previste le modificazioni intervenute entro il termine sopra indicato.
Per gli obblighi di dichiarazione iniziale di variazione si rinvia alle disposizioni legislative vigenti.
2. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.
3. Nel caso che la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al comune competente.
Nel caso che la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione attestante l'avvio della procedura concorsuale deve essere presentata dal curatore fallimentare ovvero dal commissario liquidatore entro il termine di 90 giorni dalla data della loro nomina

Art. 12 Controlli

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 comma 7 del decreto legislativo n. 23/2011 dell'art. 11 commi da 3 a 5 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 504 /1992 nonché dall'art. 1, commi da 161 – 162 - 165 della legge n. 296/2006, così come previsto per l'ICI, in materia di IMP il Comune è titolare della potestà impositiva (anche per la quota di gettito riservata allo Stato), intesa nel senso del potere – dovere di compiere atti rivolti alla concreta realizzazione della pretesa tributaria sulla base dell'esercizio di specifici poteri di controllo e di verifica del corretto adempimento degli obblighi tributari da parte del soggetto passivo.
Pertanto, gli atti impositivi che il comune può emettere per il controllo sostanziale delle violazioni commesse in materia di imposta municipale propria possono così sintetizzarsi:
 - a. avviso di accertamento per omessa dichiarazione;
 - b. avviso di accertamento per infedele dichiarazione;
 - c. avviso di accertamento per omesso parziale o ritardato versamento.La disciplina è completata dalle norme sul sistema sanzionatorio (art.16 e 17 del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni).
2. Avviso di accertamento per omessa dichiarazione o denuncia, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto con un minimo di €51,00.
Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da €. 51,00 ad €258,00.

La stessa sanzione si applica per le violazioni riguardanti la mancata esibizione o trasmissione di documenti e atti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Con i predetti atti si possono irrogare anche gli interessi.

Gli interessi sono determinati nella misura stabilita dal regolamento generale delle entrate, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Avviso di accertamento per infedele dichiarazione o denuncia, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta, sulla base della rettifica operata con in minimo di €.51,62.

Le predette sanzioni sono ridotte ad 1/3 se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene l'adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto e della sanzione.

4. All'avviso di accertamento per omesso o parziale versamento ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 471/1997 si applica la sanzione del 30% dell'imposta non versata.

Fermo restando i benefici del ravvedimento operoso per effetto della modifica all'art.13 apportata dall'art. 23, comma 31, del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n.111/2011, prima che sia contestata la violazione.

5. Tutti i poteri di controllo sono attribuiti, al pari di ogni altra funzione organizzativa e gestionale dell'imposta ad un funzionario responsabile designato con delibera di Giunta Comunale.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Può, inoltre, eseguire verifiche sul territorio comunale, controllare ed implementare i dati in suo possesso con quelli esistenti nelle banche dati "esterne", quali il catasto, la conservatoria dei registri immobiliari, la camera di commercio, il sistema di interscambio dei dati tributari (Siatel e Funto Fisco) istituito dal Ministero dell'Economia, il Portale per i Comuni ed altri archivi.

Spettano al Comune le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, sanzioni e interessi.

La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è connessa la violazione.

Su richiesta del contribuente che abbia ricevuto avviso di accertamento il funzionario responsabile del tributo può concedere, tenuto conto degli importi da versare e delle condizioni economiche del richiedente la dilazione di pagamento.

In caso di omesso pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto alle scadenze previste per gli atti impositivi, si applicano gli interessi legali.

Art. 13

Versamenti e interessi

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nel precedente art. 4 per l'anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nel precedente art. 4 devono effettuare il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre secondo le disposizioni dell'art. 17 del decreto legislativo 241/1997 esclusivamente mediante delega F 24 con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,49 o per eccesso se è superiore.
E' in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
4. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione anche coattiva dell'imposta, nonché degli oneri da sostenere per svolgere la suddetta attività e nel rispetto del principio dell'economicità amministrativa, si dispone l'esonero dal versamento qualora l'imposta annuale, risulti pari o inferiore a €.12,00 annui.
5. Tale limite è da intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario, dovuto per l'anno, ancorché comprensivo di sanzioni e interessi e non delle singole rate di acconto e di saldo. Laddove l'importo non risulti superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva e non dispone i rimborsi.
6. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli art. 13, 16, 17 del decreto legislativo n.472/1997.
7. Nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del versamento e della riscossione, anche coattiva e del rimborso.
8. Per quanto riguarda i versamenti dei residenti all'estero, non sono state riproposte le modalità alternative di versamento previste per l'ICI dall'art. 1, comma 4-bis del decreto legge n.16/1993 (versamento in unica soluzione entro la scadenza di dicembre con la maggiorazione di tre punti percentuali).
9. Per quanto non diversamente disposto, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore entro 90 giorni dalla nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio delle procedure. Detti soggetti sono, altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
10. Sulle somme dovute per imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al saggio legale, di cui all'art. 1284 del C.C..

Art. 14

Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate al Comune e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al saggio di interesse legale di cui all'art. 1284 del C.C., con maturazione a decorrere dalla data di eseguito versamento.
4. Non sono eseguiti i rimborsi per importi pari o inferiori ad €. 12,00 per ciascun anno di imposta,

così come disposto al punto 4 dell'art. 13.

5. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito.
6. L'istanza prevista al comma 6 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
7. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione delle somme a debito del medesimo con quelle a credito, ancorché riferite a tributi o ad annualità diverse. In tal caso l'ufficio rilascia al contribuente in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensati per ogni annualità di imposta .

Art. 15

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 446/1997, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni in materia di I.C.I., è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.
2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
3. L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:
 - a. per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.
 - b. per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, che dispone sulla determinazione della base imponibile, e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.
4. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:
 - a. non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente i termini di validità delle licenze edilizie;
 - b. non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
 - c. che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;
5. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del

contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità della normativa vigente.

Art. 16 **Forme di gestione**

Al fine di raggiungere l'obiettivo di una maggiore economicità, funzionalità, efficienza ed equità, la forma di gestione dell'imposta municipale propria, di questo Ente, con riferimento alle attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, saranno svolte in una delle seguenti modalità:

a. gestione delle riscossioni:

La riscossione dell' Imposta Municipale Propria - avviene a mezzo delega di pagamento F24.

A tal proposito si richiama la Legge n.388 del 23.12.2000 art.36 con oggetto: Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali, che testualmente recita:

"Ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso".

b. gestione dell'accertamento del tributo:

- in economia, anche in associazione con altri enti locali;

- affidamento mediante convenzione a Società a capitale interamente pubblico di cui all'art.113, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

- affidamento ad operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

- affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata prevalentemente capitale pubblico locale, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 mediante procedure ad evidenza pubblica;

- affidamento in concessione mediante procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43 e s.m.i. ovvero ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

La forma di gestione prescelta per entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e che non ricomprende, in ogni caso, anche la funzione di apposizione del visto di esecutività sui ruoli per la riscossione, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell' art.44, comma 1, della legge 24 dicembre 1994 n.724.

E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell' accertamento e della riscossione delle entrate.

L' eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l' attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l' assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell' Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell' Amministrazione preposti alla difesa.

Art. 17

Riscossione coattiva

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art.9, comma 7 del decreto legislativo n.23/2011, dell' art. 12 del decreto legislativo n.504/1992 e dell'art.1, comma 163 della legge n.296/2006, al mancato o parziale pagamento dell'atto impositivo, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notifica, consegue la riscossione coattiva degli importi non versati secondo le disposizioni vigenti.

In tal caso il titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel corso del quale l'atto impositivo è divenuto definitivo. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.

La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

Art. 18

Contenzioso tributario

1. Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio.

3. Ai sensi del combinato disposto dell'art.9 , comma 7, del decreto legislativo n.23/2011 e dell'art. 15 del decreto legislativo 504/1992, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale ovvero al Dirigente del Settore Tributi.
4. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
5. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.
6. Per il contenzioso in materia di imposta municipale propria si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo 31/12/1992, n. 546.

Art. 19 **Potenziamento dell'Ufficio Tributi**

1. Per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 57, della legge 23.12.1996, n. 662 , dall'art. 59, comma 1 lettera p), del D. Lgs. n. 446/1997 e dal comma 6 dell'art. 14 del D. Lgs. 23/2011, una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria è destinato al potenziamento delle attività tributarie e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.
2. A tal fine sono determinate le seguenti percentuali:
 - a) L'1,40% del gettito dell'imposta municipale propria riscosso nell'esercizio precedente a quello di riferimento del fondo e destinato all'incentivazione del personale dell'ufficio tributario ed al potenziamento dell'ufficio tributi ed è ripartito con determina del suo responsabile in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali aziendali.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 20 **Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 13 del D. L. n. 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011; le norme contenute agli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del D.Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 21 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.